

Pubblico impiego: dal 2012 si potrà licenziare dopo la messa in disponibilità

Autore: admin

In: Normativa nazionale

di Lilla Laperuta

Dal 1° gennaio è in vigore la disposizione della L. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) che ha riformulato integralmente l'art. 33 della D.Lgs. 165/2001 (Testo unico per il pubblico impiego), prescrivendo in capo ad ogni amministrazione pubblica l'obbligo di rilevare annualmente, anche in sede di ricognizione delle dotazioni organiche, eventuali eccedenze di personale o situazioni di soprannumero, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.

All'inadempimento di tale obbligo il legislatore riconnette delle implicazioni ben precise:

a) la **nullità di diritto** delle assunzioni (o instaurazione dei rapporti di lavoro in qualunque tipologia) effettuate in violazione delle prescrizioni del suddetto articolo, trattandosi di norme imperative (cfr. art. 2, co. 2, D.Lgs. 165/2001);

b) la **responsabilità disciplinare del dirigente**. Nel caso in cui il dirigente riscontri la sussistenza di eccedenze deve trasmettere, nell'ottica di una procedura trasparente e conforme al principio del giusto procedimento, un'**informativa preventiva** alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. Trascorsi **10 giorni** dalla predetta comunicazione l'amministrazione potrà **risolvere unilateralmente** il rapporto di lavoro dei dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva ex art. 72 D.L. 122/2008, oppure, in via subordinata, verificare la possibilità di ricollocare tutti o parte dei dipendenti in soprannumero nell'ambito della stessa amministrazione. In quest'ultimo caso si potrà valutare di novare il rapporto di lavoro ricorrendo a forme di impiego flessibile o a contratti di solidarietà. Laddove non fosse possibile ricollocare il dipendente pubblico all'interno del medesimo ente potranno essere attivati trasferimenti presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Regione di appartenenza. Ciò **previo accordo scritto** fra le due amministrazioni, ovvero quella alla quale si dirige il trasferimento e quella di appartenenza del lavoratore.

Viene rimessa alla **fonte pattizia**, la contrattazione collettiva nazionale, la fissazione dei criteri generali e delle procedure per consentire la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni anche al di fuori del territorio regionale.

Trascorsi **90 giorni** dalla comunicazione dell'informativa l'amministrazione provvede al collocamento in disponibilità dei dipendenti non ricollocati nella stessa o in altra amministrazione con il conseguente status:

- a) sospensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro;
- b) diritto ad un'indennità pari all'80% dello stipendio;
- c) diritto all'indennità integrativa speciale;
- d) esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo;
- e) diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Il godimento di tale status è limitato nell'arco temporale di **24 mesi**, decorsi i quali scatterà la misura del **licenziamento**.

<https://www.diritto.it/pubblico-impiego-dal-2012-si-potra-licenziare-dopo-la-messa-in-disponibilita/>